

-VIN



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di V.Inc.A.
n. 14 del 22/04/2024

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO ARENILE ANTISTANTE LO STABILIMENTO BALNEARE “KUM” IN LOC. "ALIMINI" NEL COMUNE DI OTRANTO ED INTERVENTI DI PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE SPIAGGIA. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - “LIVELLO I: SCREENING”. RICHIEDENTE DITTA ELLENICA SRL

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 97, comma 4 lettera d) e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

Visto l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 6 del 13/02/2023, con cui è stato attribuito all’Ing. Moschettini Fernando l’incarico di dirigente *ad interim* del Servizio “Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica”;

Premesso:

- che con nota prot. n. 3658 del 05/02/2024 acquisita al prot. provinciale n. 5147 del 06/02/2024 il Servizio Demanio e Paesaggio del Comune di Otranto inoltrava, ai fini della Valutazione di Incidenza, ex art. 5 DPR n. 357/97 e smi, la documentazione inerente al “Progetto di ampliamento arenile antistante lo stabilimento balneare “KUM in loc. “Alimini””, proponente ditta ELLENICA srl ;
- che con nota prot. n. 7656 del 22/02/2024 il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica evidenziava la necessità di acquisire integrazioni rispetto alla documentazione in atti;
- che con la stessa nota il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica richiedeva il rilascio del “sentito” endoprocedimentale alla Valutazione di Incidenza al competente Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, così come previsto dalla D.G.R. n. 1515/2021;
- che con pec acquisita al prot. provinciale n. 8698 del 20/02/2024 il tecnico incaricato dalla ditta, Dott. Cannoletta Gianluca, inoltrava documentazione integrativa;

- che con nota prot. n. 10920 del 14/03/2024 il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica provvedeva ad inoltrare suddetta documentazione integrativa al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia;
- che con nota prot. n. 186341 del 16/04/2024 acquisita al prot. provinciale n. 15601 del 16/04/2024, il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia trasmetteva il “sentito” endoprocedimentale alla Valutazione di Incidenza, segnalando alcuni elementi per un approfondimento istruttorio utile ai fini della Valutazione di Incidenza in argomento;
- che con pec acquisita al prot. provinciale n. 15960 del 18/04/2024 il tecnico incaricato dalla ditta, Dott. Cannoletta Gianluca, riscontrava quanto segnalato nel “sentito”;
- che quanto nel complesso prodotto si compone dei seguenti elaborati:
 - ✓ Format Screening di V.INC.A.
 - ✓ Relazione tecnica, stralci, elaborato
 - ✓ Relazione Valutazione di Incidenza Ambientale
 - ✓ Autocertificazione importo lavori
 - ✓ Stralci P.P.T.R. (vincoli BP e UCP)
 - ✓ Documentazione fotografica *ante operam*
 - ✓ Carta di distribuzione degli habitat
 - ✓ Shapefiles (WGS84 - Fuso 33N) della localizzazione dell’intervento
 - ✓ Copia concessione demaniale n. 1/2019 e proroga
 - ✓ Documentazione integrativa acquisita al prot. provinciale n. 8698 del 20/02/2024 e n. 15960 del 18/04/2024
 - ✓ Parere rilasciato dal servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia (prot. n. 186341 del 16/04/2024 acquisito al prot. provinciale n. 15601 del 16/04/2024)
- che il Responsabile del procedimento riferisce quanto di seguito:
 Informazioni contenute nel Format Screening di V.Inc.A sottoscritto dal proponente, sig. Quarta Antonio, amministratore unico della ELLENICA srl e dal tecnico incaricato, Dott. Cannoletta Gianluca:

Informazioni Generali

Il progetto denominato “Acquisizione di aree relitte demaniali Fg. 10 p.lla 102”, proponente ditta ELLENICA srl:

- non ricade tra le tipologie di cui agli Allegati II, IIbis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- non è finanziato con risorse pubbliche;
- non è un’opera pubblica;
- rientra nella tipologia “Acquisizione di aree relitte demaniali per ampliamento concessione demaniale di un lido e manutenzione spiagge e locali esistenti”;
- è localizzato nel comune di Otranto, loc. “Alimini”, presso il lido “Kum”, Fg. 10 p.lla 102 sub 3-4;
- interessa il contesto localizzativo “Aree naturali”;
- interessa il Sito natura 2000 cod. IT9150011 “Alimini”; a tale proposito è stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d’Obbligo eventualmente definite del sito Natura 2000 (Piano di Gestione del parco e regolamenti vigenti sui SIC);
- interessa aree naturali protette regionali;
- tra il Siti Natura 2000 indicato e l’area interessata dall’intervento non sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica;

Il proponente, inoltre, dichiara che:

- non è richiesto l’avvio della procedura di Verifica di Corrispondenza per interventi pre-valutati;

- l'intervento non rientra tra quelli pre-valutati da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza;
- il progetto è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle Condizioni d'Obbligo;
- non è prevista la trasformazione del suolo;
- non sono previsti movimenti terra/sbancamenti/scavi;
- verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali (livellamento e pareggiamento della superficie sabbiosa dell'area relitta richiesta in concessione);
- non sono previste arre di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno/asporto/etc.
- non è necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area ;
- non è previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale;
- non è previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali;
- a proposta è conforme alla normativa regionale e/o nazionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione);
- la proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione;
- non sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali;
- non sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva;
- per quanto concerne i mezzi meccanici necessari per lo svolgimento del livellamento è previsto l'impiego di mezzo meccanico gommato dotato di pala anteriore;
- che la proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento e che la proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale di settore (solo nella fase di esercizio, da giugno ad ottobre);
- che l'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni (livellamento superficie sabbiosa, montaggio ombrelloni ed allestimento lettini, pitturazione strutture del lido, smontaggio strutture)

Descrizione dell'intervento

Nell'elaborato "Valutazione Incidenza Ambientale per acquisizione di aree relitte demaniali e manutenzione delle spiagge e dei fabbricati del lido KUM" a firma del tecnico Dott. Cannoletta Gianluca viene riportato quanto segue:

"A causa dell'avanzamento del fronte mare causato dall'erosione marina, che in questa zona è particolarmente significativa, al fine di mantenere una struttura balneare fruibile, si rende assolutamente indispensabile acquisire ulteriori porzioni di arenile localizzate in posizione avanzata a contatto con la battigia, a quelle già assentite, per una superficie totale di mq 592. L'area oggetto di richiesta di acquisizione, è direttamente confinante con l'area di arenile in concessione, di cui alla licenza demaniale n.1 del 21/05/20019, indicata catastalmente al fg 10 p.lla 102 sub 3-4 di mq 3.010.001, così ripartiti, ai sensi della 2 concessione del 21/05/2019 n 3 del registro delle concessioni demaniali, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano il 4 Novembre 2019 con il n 2176:

1. 304,50 mq: ristoro, area somministrazione, cucina.
2. 25,75 mq: servizi igienici;
3. 21,17 mq: deposito, cucina;
4. 56,00 mq: cabine;
5. 45 mq: depositi sdraio e ombrelloni;
6. 385 mq: zona demaniale adibita a parcheggio;
7. 10,90 mq: pozzo nero;
8. 1050,00 mq: posa ombrelloni e sdraio;
9. 1122,58 mq: Zona demaniale .

Sull'area relitta che si intendere chiedere in concessione, della superficie di mq 592, verranno installate circa 50 postazioni costituite da un ombrellone e due lettini. Ogni postazione avrà una superficie di pertinenza utile pari a mq 10, adottando il medesimo schema di posizionamento della concessione già in essere".

Nella documentazione integrativa a firma del tecnico Dott. Cannoletta Gianluca acquisita al prot. provinciale n. 8698 del 28/02/2024 si riporta il punto seguente che esamina la capacità di carico.

“PUNTO 2: DEFINIRE LA CAPACITA’ DI CARICO DELLE SPIAGGE AI FINI DEL DIMENSIONAMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI BAGNANTI CHE LE STESSE POSSONO SOSTENERE SENZA CHE NE VENGANO COMPROMESSE LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE... di cui alle Misure Trasversali di Gestione Attività, R.R. n 06/ 2016 e s.m.i.

In ottemperanza a tale richiesta, si specifica che, trattandosi di un intervento a bassissimo impatto, le interferenze saranno di modestissime entità.

La capacità di carico di una spiaggia, è un numero teorico di utenza, definito dal Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (BURP 31/2012).

Il numero Teorico di Utenza (NU) è pari al rapporto tra la superficie dello stabilimento Balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi, a camminamenti coperti e strutture ombreggianti e la superficie minima di ogni singola utenza pari a mq 3.

Sulla superficie richiesta in concessione come ampliamento, pari a mq 592, erano state dimensionate (e riportate in Vinca), 50 postazioni costituite ognuna da 1 ombrellone e due lettini, con una media di 3 occupanti a postazione. Con tale dimensionamento, si arriva ad un numero di NU pari a 150 e quindi di 3,94 mq/utente, al di sopra del limite minimo dei 3 mq, imposto dalle NTA.

Per questo motivo, si ritiene che il carico antropico sull’arenile, sia ampiamente tollerato dal sistema-spiaggia e assolutamente compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali di quel tratto di costa interessato”.

Nell’elaborato “Valutazione Incidenza Ambientale per acquisizione di aree relitte demaniali e manutenzione delle spiagge e dei fabbricati del lido KUM” a firma del tecnico Dott. Cannoletta Gianluca viene specificato che, una volta acquisita la nuova area relitta di mq 592, si intende procedere con un intervento di preparazione e sistemazione delle spiagge, ai sensi delle LLGGRR per la manutenzione delle spiagge di cui alla parte V, art. 14 e art. 15 della DGR n. 11972019 e ss.mm.ii.

Più in dettaglio si riporta quanto segue:

“ INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE.

L’intervento di manutenzione delle spiagge, viene attuato in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalle “linee guida per la manutenzione delle spiagge- Parte V- Preparazione delle spiagge- Artt. 14.15. della Delibera della Giunta Regionale n 1197 del 03/07/2019 e ss.mm.ii.

Tale intervento, si dovrà attuare tanto nelle aree demaniali già in concessione alla ditta ELLENICA s.r.l., con atto n 1 del 2019, che nella nuova area relitta, la cui acquisizione è richiesta sempre dalla Ellenica s.r.l e che è stata meglio dettagliata nel precedente paragrafo.

A differenza dell’area relitta di futura nuova acquisizione, l’area già in concessione è caratterizzata dalla presenza di infrastrutture edilizie di vecchia costruzione, facenti parti degli annessi tecnologici del Lido Kum, di cui la Ellenica è titolare che si si riportano qui di seguito:

fg 10 p.lla 102 sub 3-4 di mq 3.010.001, così ripartiti, ai sensi della concessione del 21/05/2019 n 3 del registro delle concessioni demaniali, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Casarano il 4 Novembre 2019 con il n 2176:

- 1. 304,50 mq: ristoro, area somministrazione, cucina.*
- 2. 25,75 mq: servizi igienici;*
- 3. 21,17 mq: deposito, cucina;*
- 4. 56,00 mq: cabine;*
- 5. 45 mq: depositi sdraio e ombrelloni;*
- 6. 385 mq: zona demaniale adibita a parcheggio;*
- 7. 10,90 mq: pozzo nero;*
- 8. 1050,00 mq: posa ombrelloni e sdraio;*
- 9. 1122,58 mq: Zona demaniale*

Su tali strutture fisse, si interverrà con attività manutentive atte a porre in essere condizioni idonee all’accoglimento degli avventori nella stagione estiva e cioè:

-Pulizia delle superfici interne ed esterne dello stabilimento

-Ripristino di situazioni di ammaloramento di materiale di varia natura afferente alle strutture o porzioni di esse, dovute alle intemperie della stagione invernale

-Pitturazioni su superfici esterne ed interne nonché adeguamento tecnologico degli impianti obsoleti o danneggiati.

Al fine di produrre interferenze col SIC quanto meno impattanti possibile, per la manutenzione stagionale delle strutture, si dovranno porre in essere le seguenti modalità operative:

- Utilizzare vernici senza piombo e a base d'acqua
- Rimozione di incannucciati di copertura al fine di permettere migliori condizioni di luminosità
- Completo svuotamento delle fosse biologiche e raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati in loco dagli avventori
- Limitato utilizzo di illuminazione esterna notturna nel periodo di chiusura dello stabilimento balneare
- Nel periodo di chiusura dello stabilimento, non si dovrà effettuare nessun tipo di lavorazione che comporti movimentazione di sabbie o deposito di materiale nelle aree in concessione”.

Descrizione del sito di intervento

L'area interessata dall'intervento è localizzato all'interno del sito natura 2000 ZSC 9150011 “Alimini”

Di seguito si riporta la scheda Bioitaly del SIC, oggi ZSC, che ne riassume gli elementi distintivi salienti:

DENOMINAZIONE: LAGHI ALIMINI

DATI GENERALI

Classificazione:	Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice:	IT9150011
Data compilazione schede:	06/1995
Data proposta SIC:	06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)

Estensione:	ha 1044
Altezza minima:	m 0
Altezza massima:	m 49
Regione biogeografica:	Mediterranea

Provincia:	Lecce
Comune/i:	Otranto
Comunita' Montane:	
Riferimenti cartografici:	IGM 1:50.000 fogli 513-527.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

I laghi Alimini sono costituiti da due bacini: Alimini Grande ed Alimini fontanelle. Alimini Grande rappresenta un ambiente lagunare originatosi per chiusura di una antica insenatura, mentre Fontanelle e' un vero e proprio laghetto alimentato da polle sorgive sotterranee. La presenza dei "laghi" contribuisce a creare un microclima caldo-umido. Sono presenti pregevoli lembi di macchia mediterranea con *Quercus calliprinos* ed *Erica manipuliflora*. Stagni costieri retrodunali di grande interesse naturalistico circondati da vegetazione alofila definita habitat prioritario. Importantissima area di sosta e svernamento per l'avifauna acquatica e migratoria in generale.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	2%
Vegetazione annua delle linee di deposito marine	1%
Steppe salate (<i>Limonetalia</i>) (*)	5%
Perticaia costiera di ginepri (<i>Juniperus spp.</i>) (*)	3%
Lagune (*)	8%
Laghi eutrofici con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	5%
Foreste dunali di <i>Pinus pinea</i> , <i>Pinus pinaster</i> , <i>Pinus halepensis</i> (*)	10%
Erbari di posidonie (*)	40%
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (<i>Molinio-Holoschoenion</i>)	5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli:	<i>Grus grus; Circus cyaneus; Porzana porzana; Plegadis falcinellus; Phalacrocorax carbo; Nycticorax nycticorax; Ixobrychus minutus; Himantopus himantopus; Egretta garzetta; Egretta alba; Circus aeruginosus; Sterna albifrons; Circus pygargus; Porzana parva; Chlidonias niger; Chlidonias hybridus; Botaurus stellaris; Aythya nyroca; Ardeola ralloides; Ardea purpurea; Acrocephalus melanopogon; Alcedo atthis; Anas acuta; Circus macrourus; Caprimulgus europaeus; Anas clypeata; Anas crecca; Anas penelope; Anas platyrhynchos; Anas querquedula; Anser anser; Aythya ferina; Aythya fuligula; Platalea leucorodia; Fulica atra; Pandion haliaetus; Gallinula chloropus; Gallinago gallinago.</i>
Rettili e anfibi:	<i>Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni; Emys orbicularis.</i>
Pesci:	<i>Aphanius fasciatus</i>
Invertebrati:	

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

VULNERABILITA':

L'ecosistema di Fontanelle e' ad elevata fragilita'. Cause di degrado: prelievo idrico da Fontanelle; eutrofizzazione e interrimento accelerato a causa della coltivazione delle pendici a contatto con il corpo idrico; pericolo di nuovi insediamenti turistici; caccia e incendi.

(*) **Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:** habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'.

Secondo il relativo formulario standard (si veda il recente aggiornamento dei Formulari Standard in allegato alla DGR n. 218 del 25/02/2020), al quale si rimanda per gli approfondimenti inerenti alle specie di cui agli Allegati delle Direttive "Habitat" e "Uccelli", il predetto sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:

- 1120* *Praterie di Posidonie (Posidonium Oceanicae)*
- 1150* *Lagune costiere*
- 1170 *Scogliere*
- 1210 *Vegetazione annua delle linee di deposito marine*
- 1410 *Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi)*
- 2110 *Dune mobili embrionali*
 - 2120 *Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)*
 - 2250* *Dune costiere con Juniperus spp*
 - 2260 *Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia*
 - 2270* *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*
 - 3150 *Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition*
 - 7210* *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae*
 - 8310 *Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*
 - 91B0 *Frassineti termofili a Fraxinus Angustifolia*

Dalla consultazione congiunta dei file vettoriali prodotti relativi alla localizzazione dell'intervento e dagli strati informativi allegati alla D.G.R. n. 2442/2018 si evidenzia che l'area d'intervento risulta in prossimità degli habitat sovrapposti cod. 2110 – *Dune mobili embrionali* e cod. 2120 *Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)* e dell'habitat prioritario cod. 2270*- *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*.

Le principali caratteristiche ecologiche di tali habitat, secondo i contenuti del Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie

2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e s.m.i., sono riportate di seguito:

- 2110 – *Dune mobili embrionali*. L’habitat include comunità pioniera su dune embrionali con elevato contenuto in nutrienti, dominate da piante psammofile perenni tra cui prevale *Elymus farctus*, che rappresentano i primi stadi dell’edificazione delle dune, trattenendo e consolidando le sabbie
- 2120 - *Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)*. L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, colonizzate da *Ammophila arenaria*, cui si aggiungono altre specie psammofile
- 2270*- *Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster**. Fustaia retrodunale a prevalenza di *Pinus halepensis* (Mill) con sporadica presenza areale di *Pinus pinea* (L.) e puntuale di *Pinus pinaster* (Ait.). Le formazioni boschive di questo habitat sono prevalentemente di origine artificiale. I popolamenti presentano ampi tratti a densità colma per effetto dell’abbandono colturale intervenuto negli ultimi decenni. Nei casi in cui la copertura del piano dominante si presenti più rada si assiste all’affermarsi di fenomeni di successione secondaria con vegetazione arbustiva ed arborea assimilabile alle formazioni della classe *Quercetalia ilicis* o dell’ordine Orno-Quercion *ilicis* nel caso di condizioni stazionali favorevoli (es. affioramenti della falda acquifera)

Si richiama il Regolamento del SIC Alimini (IT9150011) che, come riportato all’art.1, contiene prescrizioni dirette a garantire, sull’intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Alimini”, il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC, si riportano in particolare i seguenti articoli:

- articolo 6 (Emissioni sonore e luminose) co 1. *L’uso di apparecchi sonori all’interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale e alla fauna. co 2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai centri urbani non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi. co 3. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. co 4. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai centri urbani non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. co 5. L’Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici. co 6. L’Ente di Gestione incentiva la riduzione dell’inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006. Esso promuove in particolare, d’intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l’uso di impianti di illuminazione fotovoltaici. co 7. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all’interno del SIC nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 8 del R.R. 13/2006.*

- articolo 10 (Tutela della fauna) co.1. *Nel territorio del SIC non è consentito: a) disturbare, catturare o uccidere esemplari di specie faunistiche elencate negli II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale, in ogni fase del loro ciclo biologico; b) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell’Ente di Gestione; co.10. Non è consentita la fruizione turistica diurna e notturna durante il periodo di nidificazione della Tartaruga comune (*Caretta caretta*), compreso tra maggio e settembre, lungo le spiagge interessate o potenzialmente interessate dall’evento di nidificazione. 11. Non è consentito l’utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia e spianamento della spiaggia durante il periodo di nidificazione della Tartaruga comune (*Caretta caretta*), compreso tra maggio e settembre, lungo le spiagge interessate o potenzialmente interessate dall’evento di nidificazione. Si suggerisce la pulizia manuale della spiaggia con l’ausilio di rastrelli e setacci per filtrare la sabbia che dovrà essere applicata soprattutto nei tratti più vulnerabili, in prossimità della vegetazione psammofila e dei siti riproduttivi della specie prioritaria.*

- articolo 11 (Tutela della flora) co.1 *Le specie vegetali protette, in ogni fase del loro ciclo biologico, presenti nel SIC sono quelle elencate negli II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale. co.2 Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere raccolte, danneggiate, estirpate o distrutte. co.3 La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell’Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta. co.4 Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie e varietà estranee alla flora spontanea dell’area. E’*

inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003. co.5 I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc. co.7 Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati. E' consentito utilizzare esclusivamente specie ornamentali appartenenti a famiglie differenti da quelle presenti nel territorio.

Si richiamano, inoltre, gli obiettivi di conservazione per la ZSC "Alimini" (cod. IT9150011), di cui all'Allegato 1 del R.R. n. 12/2017:

- ✓ Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli ancoraggi e allo strascico per la conservazione degli habitat (1120*, 1170 e 8330) e delle specie marine di interesse comunitario;
- ✓ Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
- ✓ Promuovere l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge, cordoni dunali;
- ✓ Limitare il prelievo idrico non autorizzato attraverso canalizzazioni;
- ✓ Limitare lo sviluppo di attività agricole a contatto con il corpo idrico;
- ✓ Controllare la diffusione delle specie alloctone, anche marine.

Si richiamano, altresì, le Misure di Conservazione relative agli habitat maggiormente prossimi al sito di intervento, cod. 2110 – *Dune mobili embrionali*, cod. 2120 *Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)* e cod. 2270*- *Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster**. così come riportate nel R.R. n. 6/2016 e s.m.i:

- ✓ Divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione ambientale e gli studi/monitoraggi (2110 e 2120)
- ✓ Divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali (2110 e 2120)
- ✓ Eventuali operazioni di pulizia manuale delle dune da rifiuti solidi di origine antropica devono essere eseguite esclusivamente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo, quando la sabbia è umida e la duna è più consistente (2110 e 2120)
- ✓ Divieto di interventi di modifica dell'assetto morfologico dei cordoni dunali; sono fatti salvi gli interventi di ripristino funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito (2110 e 2120)
- ✓ Individuare aree per la ricostituzione naturale e antropica degli habitat legati ai cordoni dunali (2110 e 2120)
- ✓ Realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri, recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili, collocazione di cartellonistica informativa e di divieto ecc) (2110 e 2120)
- ✓ Realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica (es. viminate basali, recinzioni frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali ecc.), anche mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti da eventuali opere di dragaggio dopo averne verificata l'idoneità (devono essere utilizzati materiali di provenienza, granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento (2110 e 2120)
- ✓ Per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione, utilizzo di mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati (2110 e 2120)
- ✓ Effettuare, laddove le caratteristiche stagionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante (2270*)

- ✓ In seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso (2270*)
- ✓ Preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali) (2270*)
- ✓ Preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell'area (2270*)
- ✓ Realizzare aree dimostrative/sperimentali permanenti per l'applicazione di modelli selvicolturali a diversa finalità ed intensità (2270*)
- ✓ Individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione (2270*)
- ✓ Incentivare, nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di vegetazione arbustiva a maggiore contenuto idrico e meno infiammabile rispetto alle specie presenti al fine di favorire il rallentamento del fronte di fiamma. È necessario creare soluzioni di continuità della biomassa vegetale in senso verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco dalla chioma dello strato arbustivo a quello arboreo (2270*)
- ✓ Promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi, avviando percorsi di cooperazione tra Amministrazioni e associazioni (es. volontariato, ambientaliste ecc) per la formazione di personale specializzato e l'attivazione di iniziative di prevenzione e lotta degli incendi boschivi (2270*)
- ✓ Monitoraggio dell'erosione costiera, al fine di conoscere la velocità di erosione dei sistemi dunali e di prevedere gli effetti sulla conservazione dell'habitat (2270*)
- ✓ Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul rischio incendi imputabile all'inadeguata pratica dell'abbruciamento delle stoppie sui terreni agricoli contigui all'habitat (2270*).

Dalle linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge versione marzo 2020 di cui alla DGR 657/2020 si riportano di seguito gli articoli di interesse elencati nella parte V e VI:

“PARTE V – PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SPIAGGE

art. 14. Caratteristiche delle operazioni di preparazione e sistemazione delle spiagge

Le operazioni di cui al presente articolo consistono nell'esclusivo livellamento della spiaggia emersa di un sito, mediante la redistribuzione, sulla stessa spiaggia emersa, dei sedimenti accumulati in più punti. L'operazione sarà tale che, alla sua conclusione, non produrrà alcun avanzamento della linea di riva. Le attività dovranno essere svolte dopo la stagione invernale (a partire dal 1 marzo) e dovranno terminare entro il periodo di inizio della stagione balneare (1 maggio) come definita dal D.Lgs. 116/2008 e ss.mm.ii. o comunque entro l'inizio del periodo obbligatorio di apertura delle spiagge in concessione, come definito dall'Ordinanza Balneare vigente. La preparazione e sistemazione delle spiagge deve essere realizzata secondo le seguenti indicazioni: volume massimo movimentato non superiore a 20 m³/m; il livellamento dei sedimenti dovrà coinvolgere esclusivamente la spiaggia emersa; l'attività dovrà svolgersi mantenendo una distanza di almeno 5 metri dal piede dell'apparato dunale, sia per il prelievo dei sedimenti sia per l'area di manovra dei mezzi meccanici utilizzati, e comunque non dovrà comportare cedimenti dell'apparato dunale; il materiale dovrà essere redistribuito previa rimozione dei rifiuti eventualmente presenti, le cui modalità di smaltimento sono definite dall'ambito di raccolta ottimale (ARO) territorialmente competente o da altro ente di governo per la gestione dei rifiuti; il livellamento dovrà avvenire nella massima misura possibile attraverso interventi “perpendicolari”, con redistribuzione dei sedimenti effettuata esclusivamente su spiaggia emersa.

In ogni caso le operazioni non dovranno produrre un avanzamento della linea di riva attuale tramite l'immersione in mare dei sedimenti di spiaggia; al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune (Caretta caretta), nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova, evitando in ogni caso la movimentazione di sedimenti in prossimità dei nidi;

al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo dal 15 febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi; per la gestione delle biomasse vegetali spiaggate eventualmente presenti sull'arenile dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, le Opzioni 0, 1, 2 e 3 di cui alle “Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” regionali

approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii. Per tali attività è consentito utilizzare esclusivamente mezzi meccanici su gomma.

PARTE VI - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

art. 16. Indicazioni per una corretta pulizia delle spiagge

I concessionari, durante il periodo di apertura degli stabilimenti, devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Durante la stagione balneare è consentito provvedere alla ordinaria pulizia delle spiagge per la rimozione dei rifiuti (da differenziare), in via prioritaria, manualmente ovvero con l'uso di dispositivi meccanici per la vagliatura delle sabbie e la raccolta dei rifiuti (es. pulisci spiaggia). Per tali attività è consentito utilizzare esclusivamente mezzi meccanici su gomma. I mezzi potranno essere del tipo "integrato" (es. pulisci spiaggia con uomo a bordo / a terra) ovvero utilizzati per il traino dei dispositivi di vagliatura (es. mezzo meccanico su gomma e sistema di vagliatura). Parimenti l'Ente competente garantisce il decoro e l'igiene delle spiagge libere, secondo le previsioni del vigente contratto di servizio con la società di igiene urbana. Le operazioni dovranno essere svolte, sia sulle spiagge in concessione sia sulle spiagge libere, tipicamente prima delle 09:00 o dopo le 19:00, e in ogni caso senza arrecare disturbo all'utenza balneare. Al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune (Caretta caretta), nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova, evitando in ogni caso il danneggiamento dei nidi. Al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo dal 15 febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi. Per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate eventualmente presenti sull'arenile dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, le Opzioni 0, 1, 2 e 3 di cui alle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" regionali approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n.229/2015 e ss.mm.ii."

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) le superfici di diretto intervento sono interessate, in particolare, dalla presenza delle seguenti componenti:

Componenti idrologiche:

- ✓ BP – Territori Costieri
- ✓ BP – Aree contermini ai laghi
- ✓ UCP – Vincolo idrogeologico

Componenti botanico vegetazionali:

- ✓ UCP – Area di rispetto dei boschi

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:

- ✓ UCP – Siti di rilevanza naturalistica

Componenti culturali e insediative:

- ✓ BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ciò premesso, **visti:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8/09/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modifiche;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche;
- la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in

vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 “*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1362 del 31/08/2018 “*Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006*”;
- le “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Art. 6, paragrafi 3 e 4*”, adottate con Intesa del 28/11/2019 tra Governo, Regioni e Province autonome (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019);
- la D.G.R. n. 657 del 12/05/2020 “*Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge-versione marzo 2020*” e s.m.i.;
 - la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive*”;

Vista la dichiarazione riportata nell'elaborato “Valutazione Incidenza Ambientale per acquisizione di aree relitte demaniali e manutenzione delle spiagge e dei fabbricati del lido KUM” a firma del tecnico Dott. Canoletta Gianluca di conformità delle operazioni di preparazione e sistemazione della spiaggia con le linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge versione marzo 2020 di cui alla DGR 657/2020;

Preso atto delle precisazioni prodotte dal tecnico incaricato Dott. Canoletta Gianluca nell'elaborato integrativo acquisita al prot. provinciale n. 8698 del 28/02/2024, in cui si riporta la capacità di carico della spiaggia;

Considerato il “sentito” endoprocedimentale espresso dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia (prot. n. 186341 del 16/04/2024 acquisito al prot. provinciale n. 15601 del 16/04/2024);

Considerata, altresì, la nota trasmessa a firma del tecnico incaricato Dott. Canoletta Gianluca ed acquisita al prot. provinciale n. 15960 del 18/04/2024, in riscontro alle richieste del “sentito” rilasciato dalla Regione Puglia;

Ritenuto che:

- sulla scorta della documentazione in atti, l'intervento proposto non è in contrasto né con gli Obiettivi di conservazione, né con le Misure di conservazione degli habitat delle specie presenti o potenzialmente presenti nelle aree contermini a quelle di intervento, né con il Regolamento “SIC Alimini” cod. IT9150011;
- non sia necessario, sulla base di quanto sopra riportato, sottoporre gli interventi in progetto al livello II – fase di valutazione appropriata della Valutazione di Incidenza Ambientale;

avuto riguardo degli obiettivi di conservazione della ZSC “Alimini” cod. IT9150011 e della tipologia di intervento in rapporto al contesto del sito Rete Natura 2000 e in assenza di effetti di cumulo con altri progetti noti all'Ufficio, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell'intervento stesso.

Atteso che la procedura di screening di incidenza nei casi previsti *ex lege* (nazionale, regionale, provinciale, etc) è prevalentemente un *endoprocedimento* all'interno di un procedimento autorizzativo mirato al rilascio del titolo abilitativo finale a cura dell'Autorità competente e che pertanto, seppur vincolante, il parere di screening non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante.

Atteso, altresì, che rimane in capo al Comune territorialmente competente, titolare della funzione in materia di demanio marittimo, in qualità di soggetto preposto alla proposizione e attuazione degli interventi di che trattasi, l'accertamento della presenza delle aree "relitte" oltretché la verifica dei presupposti per l'applicazione delle LLGRR in ordine all'operazione "Preparazione e sistemazione delle spiagge" e nel rispetto delle indicazioni di cui alla Parte V di dette LLGRR.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, ancorché non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC "Alimini" cod. IT9150011 **non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione** precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione Appropriata (Livello II), esprimendo

Parere favorevole

all'istanza relativa al **"Progetto di ampliamento arenile antistante lo stabilimento balneare "KUM" in loc. "Alimini" nel Comune di Otranto ed interventi di preparazione e sistemazione spiaggia"**, Foglio 10, p.lla 102 sub 3-4, proponente ditta ELLENICA srl.

Il presente provvedimento è riferito alla sola valutazione di incidenza e non esclude e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti relativamente ai vincoli sussistenti nelle aree di intervento. Restano pertanto salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni e modificazioni relative al progetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili. Ha inoltre carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi.

La presente Valutazione di Incidenza Ambientale ha efficacia dalla data del provvedimento e rimane valida fino al completamento degli interventi di che trattasi, ferma restando la stagionalità degli stessi e nel rispetto di quanto riportato nell'art. 14 delle LLGRR approvate con D.G.R. Puglia n. 657/2020 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo al proponente di comunicare la data di inizio lavori alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.

Le azioni di sorveglianza connesse con l'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 357/1997 e successive modifiche sono demandate al Gruppo Carabinieri Forestale Lecce.

La presente valutazione d'incidenza è pubblicata, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente. Essa è notificata a:

- ✓ ELLENICA SRL
(ellenica_srl@pec.it; gianfranco.tondo@ingpec.eu; g.cannoletta@epap.conafpec.it)
e trasmessa, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, ai seguenti soggetti:
- ✓ COMUNE DI OTRANTO
(protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ REGIONE PUGLIA - SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE
(sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ REGIONE PUGLIA - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
(ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ ARMA DEI CARABINIERI – COMANDO REGIONALE TUTELA FORESTALE,
AMBIENTALE ED AGROALIMENTARE
(fle43453@pec.carabinieri.it)
- ✓ CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI
(cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

✓ CAPITANERIA DI PORTO DI OTRANTO
(cp-otrant@pec.mit.gov.it)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Dare atto, ai sensi del vigente PIAO-sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, il relazione all'adozione del presente provvedimento.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cillo Fabiana.

SERVIZIO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA
IL DIRIGENTE
Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.